

DIREZIONE CENTRALE RISORSE

Ufficio trattamento economico

Roma, 28 maggio 2021

Prot. n. 8526

Classificazione di DCRU

Processo: gestione normativa e disposizioni

Macroattività: normativa e disposizioni generali

Attività:

Tipologia: comunicazioni alle strutture

Fascicolo: anno 2021

Sottofascicolo:

Alle Strutture centrali e territoriali

OGGETTO: attuazione dell'art. 9, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 recante " Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali".

Si fa seguito alla precedente nota del 1° aprile 2021, prot. num. 5321, per comunicare che l'art. 9, comma 1 del decreto legge in oggetto ha disposto l'ulteriore proroga, fino al 30 giugno 2021, del termine della sospensione dei pignoramenti dell'Agente della riscossione e delle verifiche ex art. 48-*bis* del D.P.R. n. 602 del 1973, già fissato, al 30 aprile 2021, dal decreto-legge n. 41 del 2021.

Si precisa che, ai sensi del comma 2, dell'articolo 9 del citato decreto, le verifiche eventualmente già effettuate tra il 1° ed il 25 maggio 2021 per le quali l'Agente della riscossione non abbia notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-*bis* del D.P.R. n. 602/73, restano prive di qualunque effetto e l'amministrazione procede alla restituzione delle somme trattenute a favore del beneficiario.

La presente comunicazione viene notificata a tutti i dipendenti dell'Istituto con la procedura "pubblicazione atti", ai sensi della circolare n. 80/2008.

Il Direttore centrale

f.to dott. Giuseppe Mazzetti